

CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	4
1.1) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02	4
1.1.1) <i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	4
1.1.2) <i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	5
1.1.3) <i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)</i>	7
1.2) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06	8
1.2.1) <i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas</i>	8
1.2.2) <i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della Delibera n°168/06)</i>	8
1.2.3) <i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)</i>	9
1.3) REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	9
1.3.1) <i>Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	10
1.3.2) <i>Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	10
1.3.3) <i>Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	11
1.3.4) <i>Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	11
1.3.5) <i>Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)</i>	12
1.4) <i>GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART.11 DELLA DELIBERA ARG/GAS 45/11)</i>	12
1.4.1) <i>Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu_K)</i>	13
1.4.2) <i>Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu_K</i>	16
1.4.3) <i>Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu_K)</i>	24
1.4.4) <i>Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente</i>	25
1.4.5) <i>Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4</i>	27
1.5) <i>CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO</i>	27
2) PERDITA DEI REQUISITI.....	28
3) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO	28
3.1) <i>OGGETTO DEL CONFERIMENTO</i>	28
3.2) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON L'ESTERO</i>	29
3.2.1) <i>Conferimento pluriennale</i>	29
3.2.2) <i>Conferimento annuale</i>	30
3.2.3) <i>Conferimento inferiore all'anno</i>	31
3.3) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA STOCCAGGI</i>	33
3.4) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONE NAZIONALE</i>	33
3.5) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE</i>	34
3.6) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI</i>	35
3.6.1) <i>Punti di Uscita per esportazioni</i>	35
3.6.2) <i>Aree di Prelievo</i>	35
3.6.3) <i>Punti di Uscita verso stoccaggi</i>	35
3.7) <i>CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA ALL'INTERNO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE</i>	35
4) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO.....	36

4.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE	37
4.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale</i>	37
4.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto</i>	37
4.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE	38
4.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto</i>	38
4.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre</i> 41	
4.2.3)	<i>La correzione degli errori materiali</i>	43
5)	CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	45
5.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	45
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI ESISTENTI E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN	45
5.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione</i>	46
5.2.2)	<i>Punti di Entrata da produzione nazionale, da stoccaggi e Punti di Uscita</i>	47
5.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione</i>	47
5.2.4)	<i>Punti di Riconsegna</i>	48
5.2.5)	<i>Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita</i>	48
	<u>Adempimenti informativi a carico dell'Utente</u>	48
5.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE	49
6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06	50
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	50
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI	50
6.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione</i>	52
6.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione</i>	52
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI	53
6.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti</i>	53
6.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti</i>	54
6.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto</i>	55
6.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	56
6.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL' AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 6.3	57
7)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	58
7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	58
7.2)	PRIMA RICHIESTA	59
7.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	59
7.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA</i>	60
7.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP</i>	61
7.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta</i>	63
7.3)	PROCEDURA APERTA	63
7.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta</i>	64
7.3.2)	<i>Presentazione delle richieste</i>	64
7.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	65
7.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	65
7.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	66
7.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	66
7.3.3)	<i>Verifica delle richieste</i>	67
7.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento</i>	68
7.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO	69
7.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	70
7.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	70

7.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	70
7.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	70
7.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO	70
7.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i>	70
7.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	71
7.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i>	72
7.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.5.....	73
7.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	73
7.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	73
7.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i>	74
7.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	74
8)	IL CONTRATTO DI TRASPORTO.....	74
8.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3 E 5.....	74
8.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 6.....	77
8.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	79
8.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	81
9)	DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	81
10)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS.....	83
10.1)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	84
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	84
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori</i>	85
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	85
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura</i>	87
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO	88
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti</i>	88
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12</i>	89
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio</i>	90
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico</i>	91
10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	91
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE	92
11)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA	92

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ed ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3 e 5 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dalla Delibera ARG/gas 45/11. In tale ambito, i soggetti presentano le richieste attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 7 nonché dalla Delibera ARG/gas 45/11 in quanto applicabile.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000).

1.1) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3 e 5 sono:

1.1.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata da produzione nazionale, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del

contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;

- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero dovranno, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- c) essere titolari di contratto/i di importazione ;
- d) indicare le quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera per ciascun contratto;
- e) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- delle garanzie finanziarie di cui al punto b).

- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure

BBB se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 del giorno di entrata in vigore del Contratto di Trasporto, apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore, entro le ore 14.00 del giorno di entrata in vigore del Contratto di Trasporto, una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

- b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare, entro le ore 14.00 del giorno di entrata in vigore del Contratto di Trasporto, apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto.

~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

La garanzia sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia può essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 3.6.2 e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.4 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui al precedente punto b) qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico¹.

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25, alle ore 14.00, del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

¹ Ad esempio, un incremento pari al 15% dei corrispettivi di capacità dovuti non richiede variazioni nella suddetta garanzia, mentre un incremento pari al 25% comporta il corrispondente adeguamento della garanzia da parte dell'Utente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

1.1.3) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare, entro le ore 14.00 del giorno di entrata in vigore dello stesso una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento (ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.1.2 ~~per corrispettivi di capacità RN e RR, corrispettivo variabile~~), per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico.

Il termine ultimo per l'adeguamento di detta garanzia è il giorno 25, alle ore 14.00, del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi di capacità di cui sopra; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

L'adeguamento di detta garanzia entro il termine sopra indicato costituisce condizione necessaria:

1. per la sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre e dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per l'accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità, le cui richieste sono pervenute al Trasportatore successivamente a tale termine.

Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3.

1.2) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 sono:

1.2.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della Delibera n°168/06)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2 punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione:

- di una apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
 - ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:
 - c) al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

1.2.3) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.2.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per la durata del Contratto di Trasporto stesso.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai punti 1.2.2), 1.2.3) e 1.4) in quanto applicabile.

1.3) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono i seguenti.

1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)*

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 7.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 7.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 7.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.

1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 7, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
 - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
 - b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
 - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
5. informazioni funzionali all'individuazione delle minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori

informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;

7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 7, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.3.4) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - d) due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - e) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità,

ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia.

1.3.5) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare - prima della sottoscrizione dello stesso - una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera - a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per la durata del Contratto di Trasporto stesso.

~~Nel caso~~ **In tutti i casi** in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4), 1.3.5) e 1.4) in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

1.4) Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art.11 della Delibera ARG/gas 45/11)

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento

determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ($EPSu_K$) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ($MEPSu_K$).

In applicazione delle disposizioni della Delibera ARG/gas 45/11 come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la CCSE.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

1.4.1) *Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ($EPSu_K$)*

Il termine $EPSu_K$ è determinato, su base giornaliera, come:

$$EPSu_K = P_{fat} + P_{det} + P_{att}$$

dove:

- a) P_{fat} rappresenta le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b) P_{det} rappresenta le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c) P_{att} rappresenta le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), **fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.**

Ai fini della determinazione del termine $EPSu_K$, le fatture pagate dall'Utente verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate alla data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del $EPSu_K$ entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Le partite economiche P_{det} , sono determinate valorizzando al relativo Prezzo di Sbilanciamento il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun giorno del periodo considerato, sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo, e al relativo Prezzo di Remunerazione le transazioni effettuate con il Responsabile del Bilanciamento sulla Piattaforma PB-GAS. Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 3.3) e 3.5) del

Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti, concluse le procedure di cui al paragrafo 3.3.3 e 3.5 e rese disponibili sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4).

Le partite Patt, sono determinate valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente (ovvero attribuite allo stesso in qualità di Soggetto Compensatore ai sensi delle Condizioni PSV), nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c).

Per ciascun Utente k-esimo il Prelievo Atteso giornaliero (PA, espresso in Smc @ 38,1 MJ/Smc) è determinato come somma delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. Tali coefficienti, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, e per tipologia di prelievo determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo.

I coefficienti tengono conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi² del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al successivo paragrafo 5.2.5. Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.³

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento del mese precedente ed è valorizzato in Euro/GJ arrotondato alla seconda cifra decimale. Per il solo mese di dicembre 2011 il Prezzo di Sbilanciamento è pari all'ultimo valore assunto dal corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI), così come pubblicato dall'Autorità.

Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento³

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

² [N.B.. prelievi continuativi di 7 giorni]

³ Snam Rete Gas renderà note le tempistiche per l'adeguamento dei sistemi.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di maggio dell'anno corrente e il mese di giugno dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la fine del mese di gennaio con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese di dicembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

- Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

- con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 (cinque) giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 (sette) giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con continuità per una durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 (sette) giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

1.4.2) *Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu_K*

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare – prima dell'entrata in vigore dello stesso – una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta le garanzie di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio giornaliero DS_k di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto da parte di Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 del giorno di scadenza del termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità previsti ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente Capitolo, ed entro le ore 14.00 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.

~~Tale~~ **La** Tale garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
- d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità delle garanzie prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è

escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

, in luogo della presentazione di nuove garanzie, solo laddove abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18, al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore in relazione al servizio di trasporto, ivi incluso il servizio di bilanciamento.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti e sarà utilizzata per valutare l'accettabilità delle richieste di estensione che perverranno prima dell'inizio e nel corso dell'Anno Termico successivo. Per il solo Anno Termico 2012-2013, in relazione ai pagamenti del servizio di bilanciamento, saranno considerati i pagamenti dal gennaio 2012.

L'estensione della validità delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4, non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.

2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4, sarà ritenuta accettabile solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del

Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

~~Sarà possibile estendere la validità del deposito cauzionale non fruttifero per il successivo Anno Termico, esclusivamente laddove si verifichino le condizioni di puntualità dei pagamenti descritte al presente paragrafo, presentando una dichiarazione di estensione secondo il modello riportato nell'Allegato 5/N Appendice entro le ore 14.00 del 20 settembre (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente).~~

1.4.2.2) Garanzia bancaria

Il testo della garanzia bancaria è riportato negli Allegati 5/O e 5/O-1. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

~~L'Utente avrà facoltà di Sarà possibile~~ estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, ~~esclusivamente laddove si verifichino le condizioni di puntualità dei pagamenti descritte al presente paragrafo,~~ presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a); ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui al punto b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L'eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall'Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell'ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell'Autorità.

L'istituzione della Garanzia a stoccaggio avverrà secondo le modalità di seguito precisate, attraverso il Portale Capacità ~~(ovvero, nel caso della modalità di cui al punto 2, secondo quanto ivi descritto)~~⁴ a seguito della implementazione della funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia. Snam Rete Gas comunicherà la data dalla quale sarà disponibile la predetta funzionalità, trovando transitoriamente applicazione le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

1. Gas a garanzia a quantitativo fisso

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio **secondo le modalità di seguito descritte**, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q⁴.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente stesso, l'Accordo prevede che l'Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell'Utente stesso.

In esito all'Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall'Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

⁴- Sono in corso approfondimenti in merito alla percorribilità del meccanismo proposto. Si precisa che in esito alle verifiche di processo e sistema, potrà essere resa disponibile una sola tra le modalità di gestione del gas di stoccaggio in garanzia descritte ai punti 1 e 2.

N.b. la Proposta n. 2 è subordinata, nelle modalità e termini, ad accettazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R₄ e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.

Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non

recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/Sc.

In ciascun Giorno Gas dell'Anno Termico l'Utente, unico responsabile del Gas a Garanzia, è tenuto a verificare che il quantitativo di Gas a Garanzia non pregiudichi in nessun Giorno-Gas la sua possibilità di formulare offerte presso la Piattaforma PB-Gas per quantitativi almeno pari al proprio Limite Minimo.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmissione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al ~~presente punto 1~~ presente paragrafo.

2. Gas a garanzia con quantitativo variabile in base alla disponibilità in stoccaggio
~~I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q2.~~

~~Contestualmente alla proposta di Accordo dovrà essere data comunicazione alla Impresa di Stoccaggio interessata. La ricezione della comunicazione — il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/R2 — da parte dell'Impresa di Stoccaggio e, per conoscenza, di Snam Rete Gas, costituisce condizioni necessaria ai fini dell'accettazione della proposta di Accordo.~~

~~Fermo restando che valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso, l'Accordo prevede che l'Utente presenti a garanzia della propria esposizione i quantitativi di gas effettivamente disponibili in~~

stoccaggio, dando mandato al Responsabile del Bilanciamento di determinarne giornalmente il valore, sulla base dell'ammontare di gas effettivamente presente in stoccaggio, ai fini del computo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3.

A tal fine, la quota di gas contabilizzata per il Giorno gas G è pari all'ultimo dato sulla giacenza dell'Utente, così come reso disponibile giornalmente dall'Impresa di Stoccaggio a Snam Rete Gas, al netto:

- a) della capacità di erogazione dal sistema di stoccaggio dell'Impresa di Stoccaggio conferita all'Utente per il Giorno Gas G,
- b) del saldo netto delle transazioni in vendita di gas effettuate nel sistema di stoccaggio dell'Impresa di Stoccaggio e non ancora contabilizzate, nonché
- c) di una quota della giacenza dell'Utente presso l'Impresa di Stoccaggio stimata e comunicata dall'Impresa di Stoccaggio [in funzione dell'esposizione potenziale dell'Utente nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio stessa], in relazione a diritto di ritenzione del gas ai sensi del Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, che in caso di mancato rispetto della condizione di cui al paragrafo 1.4.4, Snam Rete Gas provveda a inibire immediatamente tramite richiesta all'Impresa di Stoccaggio la nomina in erogazione del Gas in Garanzia e/o vendite di gas in stoccaggio sino al ripristino della predetta condizione da parte dell'Utente.

L'Accordo prevede, inoltre, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al paragrafo 1.4.4 e/o al Capitolo 19, paragrafo 3.3, possa:

- escutere il Gas a Garanzia e a tal fine richiedere ed ottenere dall'Impresa di Stoccaggio la disponibilità fisica del Gas in Garanzia oggetto di escussione;
- vendere, in nome e per conto dell'Utente, il Gas in Garanzia oggetto di escussione;
- rivalersi direttamente sul ricavato della vendita per il soddisfacimento del proprio credito.

Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel computo del Gas a Garanzia nel termine MEPSuk, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 tale compunto è posticipato di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede a quanto sopra descritto e, pertanto il gas in stoccaggio non verrà utilizzato ai fini del computo del termine MEPSuk.

L'Utente ha facoltà di revocare la presente garanzia a condizione che in ogni caso sia mantenuto il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1.4.4. Ai fini della revoca, dovrà essere preventivamente presentata apposita richiesta a Snam Rete Gas, il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/T2, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della richiesta di revoca dell'Utente.

L'accettazione della richiesta di revoca consiste nell'eliminazione del gas in giacenza nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.4, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, con efficacia dal giorno successivo. (Qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel mantenimento dell'utilizzo del Gas in Garanzia nel calcolo del termine MEPSuk.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'applicabilità della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente punto 2.

1.4.2.4) "Rating" Creditizio

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, tale "rating" assume un valore pari al 80% delle garanzie complessivamente presentate. In caso di perdita del rating creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. Tale lettera di garanzia non potrà assumere un valore superiore all'80% delle garanzie complessivamente presentate. La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente esclusivamente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di ~~Sarà possibile~~ estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico ~~esclusivamente laddove si verifichino le condizioni di puntualità dei pagamenti descritte al presente paragrafo~~, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del rating creditizio da parte della società controllante, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

1.4.3) Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSuk)

Il valore MEPSuk è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPSuk = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2), nelle seguenti forme:

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
2. garanzia bancaria a prima richiesta, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto, fino ad un valore pari al 90% del totale della garanzia G. L'eccedenza rispetto a tale limite non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk. In caso di mancata presentazione di altre forme di garanzia l'intera quota di gas presentata non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk;
4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo, che da luogo alla copertura, rispettivamente, del 80% della garanzia G e sino all'80% della garanzia G. Per le lettere di garanzia, l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite

non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk. In caso di mancata presentazione di altre forme di garanzia, il rating ovvero la lettera di garanzia presentata non saranno considerati ai fini del computo del MEPSuk.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.

In relazione alle tipologie della garanzia bancaria, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Il Responsabile del Bilanciamento determina e comunica giornalmente al GME, per ciascun Utente k-esimo la differenza tra il valore del termine MEPSuk e il valore del termine EPSuk; tale differenza costituisce il limite alle offerte in acquisto che l'Utente Abilitato può concludere sulla Piattaforma PB-Gas. Restano in ogni caso valide le disposizioni di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.

1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

$$\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$$

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.

Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede a comunicare tale circostanza in forma scritta all'Utente. Snam Rete Gas ne fornisce avviso all'Utente tramite comunicazione scritta anticipata via fax, fermo restando che l'Utente è tenuto al controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

Sino al ripristino di una situazione in cui il valore di EPSuk sia al di sotto del 90% del valore di MEPSuk, ovvero sino al ripristino della disponibilità del Gas a Garanzia di cui al paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell'Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- transitoriamente e comunque non oltre il 1 settembre 2012, sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'Utente, ovvero ai relativi soggetti nei confronti dei quali il medesimo Utente svolge ruolo di Compensatore ai sensi delle Condizioni PSV, la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione alle Imprese di Stoccaggio delle circostanze di cui sopra per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse;
- comunicazione al GME delle circostanze di cui sopra per le opportune azioni di competenza sul Mercato e sulla Piattaforma PB-Gas;
- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento del valore EPSuk dell'Utente.

Al fine di mantenere la condizione $\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$ costantemente rispettata, l'Utente ha la facoltà di:

- integrare la garanzia G fornita;
- effettuare azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk.

1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 “Responsabilità delle parti”, al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all’Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell’avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione del Contratto laddove l’Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

L’Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione $EPSuk < MEPSuk$ entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti.

Decorso detto termine senza che l’Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza, dal giorno successivo a tale termine, come precedentemente comunicato dal Responsabile del Bilanciamento. E’ fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 5.2.5, nel caso in cui l’Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall’Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10, nei confronti dei clienti serviti dall’Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all’Utente relativamente a fatture emesse da quest’ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell’Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l’entità degli oneri del Sistema connessi all’inadempienza dell’Utente.

1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di congruaggio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11.

Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

3) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD INIZIO ANNO TERMICO

3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto viene richiesta e conferita presso:

- Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione;
- Punti di Entrata da produzione nazionale e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (Aree di Prelievo, punti di interconnessione alle esportazioni, punti di interconnessione verso stoccaggi);
- Punti di Riconsegna.

3.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero

In corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, come previsto dall'Articolo 9 della Delibera n°137/02, ciascun richiedente ha diritto di richiedere:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità per periodi di un anno, ovvero di durata inferiore all'anno, nell'ambito del processo di conferimento annuale e inferiore all'anno.

Per richiedere capacità in corrispondenza di ciascun Punto di Entrata interconnesso con l'estero è necessario essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

3.2.1) Conferimento pluriennale

Oggetto del conferimento pluriennale è unicamente capacità continua di tipo annuale.

Nel caso in cui, all'interno di un Anno Termico, la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero non risulti costante durante tutto l'anno, il Trasportatore procederà al conferimento di capacità in ciascuno dei periodi dell'Anno Termico con capacità costante.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento pluriennale ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali

medie giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 Anni Termici (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le quantità contrattuali medie giornaliere del contratto di importazione si determinano, per ciascun periodo previsto nel contratto di acquisto, dividendo per il numero di giorni del periodo la quantità contrattuale del periodo prevista nel contratto di acquisto disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale media giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con l'estero, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali medie giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale media giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali medie indicate.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

La Capacità Disponibile viene conferita, ai sensi dell'Articolo 9 della Delibera n°137/02, ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. ai soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998;
2. ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui al precedente punto 1.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, qualora le richieste di capacità fossero superiori alle capacità disponibili, il Trasportatore procederà alla ripartizione pro quota della capacità, fatto salvo il rispetto delle suddette priorità.

3.2.2) Conferimento annuale

Oggetto del conferimento annuale è la capacità di tipo annuale.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione annuale, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme di durata annuale, interessato al conferimento ha diritto di richiedere capacità con riferimento a quote annuali costanti, nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione; la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, in ciascun mese dell'Anno Termico, il titolare del contratto di importazione può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La quota di capacità annuale richiesta con riferimento ad un contratto di importazione, ovvero a

contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non deve eccedere in nessun mese la quantità contrattuale massima giornaliera complessiva dei medesimi contratti. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento annuale, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i. In caso di variazioni della quantità contrattuale massima giornaliera di un contratto di importazione all'interno di un mese, si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato del mese.

La Capacità Disponibile viene conferita nell'ambito del processo di conferimento annuale e inferiore all'anno nel rispetto di un ordine di priorità che privilegia i conferimenti di durata annuale rispetto a quelli di durata inferiore all'anno.

A ciascun richiedente capacità annuale viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità.

Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente lungo l'Anno Termico secondo le modalità del presente paragrafo ed al conferimento della restante capacità con gli stessi criteri per ciascuno dei periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei singoli periodi a condizione di confermare integralmente la capacità annuale conferita.

3.2.3) Conferimento inferiore all'anno

Oggetto del conferimento inferiore all'anno è la capacità per periodi di durata inferiore ad un Anno Termico.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento inferiore all'anno ha diritto di richiedere capacità di trasporto con riferimento a quote costanti, nei limiti della durata del contratto di importazione, ovvero dei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, con effetto:

- dal primo giorno del mese successivo quello in cui si svolge il processo di conferimento di capacità inferiore all'anno;
- dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione, ovvero di incremento della capacità del medesimo contratto,

qualora tale decorrenza sia prevista nel corso dell'Anno Termico e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'Anno Termico successivo quello in cui il conferimento viene effettuato.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento inferiore all'anno ha diritto di richiedere quote di capacità nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme: la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, in ciascun mese del periodo per cui la capacità è richiesta, il titolare del contratto di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

La somma delle quote di capacità richieste con riferimento ad un contratto di importazione, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non può eccedere in nessun mese dell'Anno Termico la capacità massima giornaliera complessiva del medesimo contratto di importazione, ovvero dei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento inferiore all'anno, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima giornaliera del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i. In caso di variazioni della quantità contrattuale massima giornaliera di un contratto di importazione all'interno di un mese, si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato del mese.

La Capacità Disponibile viene conferita nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. alle quote di capacità di durata inferiore all'anno richieste dai soggetti titolari di contratti di importazione la cui decorrenza, ovvero il cui incremento della capacità, sia previsto nel corso dell'Anno Termico e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'Anno Termico successivo quello in cui il conferimento viene effettuato;
2. alle quote di capacità di durata inferiore all'anno richieste dagli altri soggetti titolari di contratti di importazione, con priorità a quelli che abbiano richiesto quote di capacità per periodi di durata maggiore all'interno dell'Anno Termico.

A ciascun richiedente viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità nel rispetto delle priorità sopra indicate.

Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile, applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dei periodi dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà, secondo le modalità del presente paragrafo, al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente in tali periodi ed al conferimento della restante capacità per ciascuno dei rimanenti periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei rimanenti periodi di disponibilità a condizione di confermare integralmente la capacità conferita per il periodo interessato dalla richiesta.

3.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da stoccaggi

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Entrata in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

3.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzione nazionale

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Come indicato al capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", alcuni dei Punti di Entrata da produzione nazionale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di

Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

3.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità.
Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:
 - semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
 - trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
 - mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

3.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

3.6.1) *Punti di Uscita per esportazioni*

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

3.6.2) *Aree di Prelievo*

La capacità di trasporto messa a disposizione ai Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza delle Aree di Prelievo non è soggetta a limitazioni: trattandosi di punti virtuali il Trasportatore è in grado di conferire agli Utenti la portata giornaliera richiesta, comunicandone la relativa conferma.

Ogni soggetto richiedente è tenuto a prenotare la capacità in uscita dalla Rete Nazionale tenendo conto anche delle capacità prenotate su Punti di Riconsegna di Reti Regionali di terzi interconnesse.

3.6.3) *Punti di Uscita verso stoccaggi*

Qualora, per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute presso ciascuno dei Punti di Uscita in oggetto superi in aggregato la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle condizioni di riferimento in relazione alle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo, il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

3.7) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di

alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

4) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO AD INIZIO ANNO TERMICO

Il processo di conferimento ad inizio anno termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e, dal settimo giorno lavorativo al 25 di settembre (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno;
- limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno, che si svolge dal settimo giorno lavorativo di settembre al 25 di settembre di ogni anno (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), con avvio del servizio:
 - per i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, il 1° ottobre dello stesso anno, ovvero a partire dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione cui la richiesta si riferisce nei casi di cui al punto 1 del precedente paragrafo 3.2.3;
 - per i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale

sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

4.1) Processo di conferimento pluriennale

4.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro le ore 17.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, i soggetti interessati, titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attraverso il Portale Capacità. Con tale dichiarazione il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, oppure contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti), la quantità media giornaliera, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n°137/02.

4.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma il richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 17.00 del 20 settembre o le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Qualora uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria.

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

4.2) Processo di conferimento annuale

4.2.1) *Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto*

La richiesta di capacità annuale

Ogni anno, entro le ore 17.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con tale dichiarazione il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale, oppure di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme di durata annuale), la decorrenza e la durata, quantità media e massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n°137/02.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 13.4 della RTTG, devono indicare, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 17.00 del 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 17.00 del 20 settembre o le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1;
- c) riconoscere a Snam Rete Gas il diritto di conferire capacità continua in sostituzione di capacità interrompibile secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.2.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 21 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità pluriennale di cui al precedente paragrafo 4.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto si conclude entro il 31 agosto di ogni anno.

4.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 4.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

Limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

La richiesta di capacità

Entro le ore 17.00 del 7° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

Limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, le richieste di capacità devono essere formulate con riferimento a quote di capacità costanti, e devono contenere:

- a) le quote di capacità e il periodo per cui ciascuna quota è richiesta;

- b) l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o inferiore all'anno associati alle quote di capacità richieste, secondo quanto rispettivamente indicato ai precedenti paragrafi 3.2.2 e 3.2.3 per i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, e 3.5 per i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, ne richiede la relativa capacità provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 13.4 della RTTG, devono indicare, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

1. Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il decimo giorno lavorativo del mese di settembre.

- i) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, attraverso il Portale Capacità entro le ore 17.00 del 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.
- ii) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del tredicesimo giorno lavorativo del mese di settembre, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermassero il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese di settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

2. Punti di Entrata diversi da quanto previsto al precedente punto 1. e Punti di Uscita

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

3. Punti di Riconsegna

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il quattordicesimo giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 25 del mese di settembre (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5.

4.2.3) La correzione degli errori materiali

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che richiedono capacità di trasporto nel corso del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, hanno la possibilità di correggere le richieste nel caso dichiarino di avere commesso errori materiali.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.1 entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre.

Nel caso di errori materiali che si verificano in relazione a richieste di capacità presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1, il richiedente ha la possibilità di non confermare, anche parzialmente, le richieste e di integrare le richieste stesse nel corso del successivo processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse come descritto di seguito.

Entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite (25 settembre o qualora il 25 cada di sabato o giorno festivo tale data è anticipata alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente) il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c) e d) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste di rettifica degli errori materiali il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1 e la capacità conferita nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 4.2.2.

5) CONFERIMENTO DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico e per una durata massima pari alla parte restante del medesimo Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile;
- per incrementi di capacità presso punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN (nuove importazioni o nuove produzioni);
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

In relazione ai Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, gli Utenti possono avanzare richieste di conferimento di capacità di trasporto solo nel caso in cui la decorrenza sia successiva al Periodo di Punta.

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 3.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

5.2) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso punti esistenti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera n°137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese a partire dal quale tali capacità si riferiscono.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del terzo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3.

Qualora un Utente richieda capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, e la stessa risulti disponibile, la richiesta verrà soddisfatta. Il Trasportatore conferisce la Capacità Disponibile nel corso dell'Anno Termico secondo i criteri indicati al precedente paragrafo 3.

Limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero le richieste di capacità devono essere formulate con riferimento a quote di capacità costanti, e devono contenere:

- a) le quote di capacità e il periodo per cui ciascuna quota è richiesta;
- b) l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o inferiore all'anno associati alle quote di capacità richieste, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 3.2.2 e 3.2.3.

Limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e, pena l'irricevibilità della stessa, deve contenere:

- a) l'indicazione delle quote di capacità, del periodo e dei servizi di trasporto annuale e/o inferiore all'anno associati a ciascuna quota di capacità richiesta, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.5;
- b) le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Per i Punti in cui è indicata una capacità massima (Punti di Entrata interconnessi con l'estero, Punti di Uscita per esportazioni), qualora le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto disponibili, il Trasportatore ripartisce pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso previste al paragrafo 3.2.2 del presente capitolo.

Per i Punti in cui è indicata una capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettuerà le verifiche tecniche di trasportabilità al fine determinare in che misura sia possibile soddisfare la richiesta pervenuta.

5.2.1) *Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili.

1. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il richiedente è tenuto a comunicare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 25 del mese precedente l'inizio del servizio (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

2. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, ovvero per i Punti in cui il Trasportatore proceda ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste, il Trasportatore, entro il termine fissato per la comunicazione, attraverso il Portale Capacità, circa l'esito del conferimento, renderà noto al richiedente l'obbligo di comunicare, entro le ore 17.00 del tredicesimo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili, gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermassero il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 25 del mese precedente l'inizio del servizio; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, tale limite è anticipato al primo giorno lavorativo precedente.

5.2.2) *Punti di Entrata da produzione nazionale, da stoccaggi e Punti di Uscita*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas - presentando contestualmente le eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

5.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione*

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 5.2.

La capacità è conferita a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce.

5.2.4) *Punti di Riconsegna*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro 14 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente è tenuto a comunicare a Snam Rete Gas, entro le ore 17.00 del 25 del mese precedente l'inizio del servizio (qualora il giorno 25 cada di sabato o giorno festivo tale limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), la propria volontà a confermare per intero o rifiutare, per ciascun Punto di Riconsegna, le capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni di capacità che intende sottoscrivere devono essere presentati a Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alle eventuali garanzie bancarie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

5.2.5) *Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita*

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non discato, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, i Fornitori Transitori per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10.

Adempimenti informativi a carico dell'Utente

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10, gli Utenti sono tenuti ad inviare a Snam Rete Gas, entro il 25 settembre di ciascun Anno Termico, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. A tal fine gli Utenti compilano in ogni sua parte la modulistica messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, e la trasmettono a Snam Rete Gas agli indirizzi e secondo le modalità e i termini indicati nel medesimo sito Internet. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, **le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1**, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2. Gli elenchi saranno aggiornati a cura degli Utenti qualora intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, entro il giorno 25 di ciascun mese e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione

sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del capitolo "Disposizioni generali". Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

5.3) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, che quei Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque

giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie bancarie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

Contestualmente alla richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione, il soggetto potrà richiedere capacità di trasporto presso il corrispondente Punto di Uscita dalla RN: le tempistiche per il conferimento sono quelle garantite dal Trasportatore per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

Il soggetto è tenuto a richiedere capacità presso il Punto di Uscita dalla RN nei limiti della capacità richiesta per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione: i corrispettivi presso il Punto di Uscita dalla RN saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

6) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in Sm^3/g , per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

6.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto

a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata

presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 6.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 6.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

6.2.1) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al paragrafo 6.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 6.3.2.

6.2.2) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al paragrafo 6.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in

corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 e 6.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 e 6.3.2:
 - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.2.1 del presente capitolo;
 - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 3 e 5 del presente capitolo;
 - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai paragrafi 3.2.2 e 5 del presente capitolo.

6.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

6.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in Sm^3/g , compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 6.2;

- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in Sm^3/g ;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in Sm^3/g , la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;
- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

6.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 6.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 6.3.1;

- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in Sm^3/g , limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 6.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

6.3.3) Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 6.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e,

se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 6.2.1 e 6.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

6.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o

dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 8.2;

- d) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3 Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui al precedente punto d), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 6.3.1 e 6.3.2.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

6.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 6.3

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 6.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 6.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico – fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente – nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie finanziarie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 3.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 4 e 5 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 6.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3 e 5⁵.

7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;
- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 7 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di

⁵ [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]

Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP. Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 6.

7.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafo 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3.

7.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

7.2.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;
- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE;
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 8.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

7.2.3) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 8.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

7.2.4) *Verifica della Prima Richiesta*

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 7.2.2 o 7.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

7.3) **Procedura Aperta**

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al

successivo paragrafo 7.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

7.3.1) *Avvio della Procedura Aperta*

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 7.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;
- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
 - i. i valori di capacità richiesti;
 - ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
 - iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 7.3.3;
 - iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 7.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al paragrafo 7.3.3.

7.3.2) *Presentazione delle richieste*

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

7.3.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 7.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 7.2.1.

7.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 7.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 7.2.2 e 7.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
 - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
 - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
 - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
 - d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

7.3.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 7.5.2.

7.3.2.4) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura.

L'attestazione di cui alla lettera b), nonché l'attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 7.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l'infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

7.3.3) *Verifica delle richieste*

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 7.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.3.2.3 e 7.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta, ai fini della verifica faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alle Prima Richiesta come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 7.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.

Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 7.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

7.3.4) Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata

interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 7.5.1.

7.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

7.4.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*

Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 7.2.4 e 7.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

7.4.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:

- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 7.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 7.2.4 e 7.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

7.4.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

7.4.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

7.5) **Processo di conferimento**

7.5.1) *Proposta di conferimento*

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 7.3.4 e 7.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;

- le capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 7.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;
- la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 7.2, 7.3 e 7.4;
- il corrispettivo unitario di capacità ($CP_{e/u}$) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;
- l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 7.5.2;
- il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 7.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3, se successiva.

7.5.2) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da

- Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1;
 - d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 7.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 8.3;
 - e) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui alla precedente lettera e), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

7.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 7.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

7.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.5

7.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta, sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5.

7.6.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla

Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 7.4.2 e con le medesime tempistiche del processo di conferimento previsto ai paragrafi 4.2.2 e 5.2 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

7.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 3.

7.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3.

8) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3 e 5

I soggetti che intendono partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2.1, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere, entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 20 settembre (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 4.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 5, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 4.2.2, le relative sottoscrizioni di capacità devono essere effettuate entro le ore 17.00 del 25 settembre; qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo, il limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, di cui al precedente paragrafo 5, le relative sottoscrizioni di capacità devono essere effettuate entro le ore 17.00 del 25 (qualora il giorno 25 cada di sabato o di giorno festivo il limite è anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente) del mese precedente il mese di messa a disposizione del servizio di trasporto.

La sottoscrizione delle capacità conferite, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto: il testo della garanzia bancaria in oggetto è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C;

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità: il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/D.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Utente si impegna ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, laddove risulti Utente Abilitato all'inizio ovvero in corso d'Anno Termico, a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti minimo e massimo determinati dall'Impresa di Stoccaggio.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 4.2 (Processo di conferimento annuale), l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- d) **a)** risulti titolare di un contratto di trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- e) **b)** abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale contratto;

ha facoltà di presentare, in luogo delle garanzie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie di cui al paragrafo 1.1.2 e 1.1.3 già rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a).

In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del contratto di trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto successivamente alla cessazione degli effetti del contratto di trasporto precedente.

Il testo dell'estensione delle garanzie di cui ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie prestate ai sensi del presente paragrafo 4.4, sarà ritenuta accettabile solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle Parti".

Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

8.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 6

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 6.3.4

alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/F;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/F;
 - ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:
 - c) al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G;

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

8.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di:

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L;

- b) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.
- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 7.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Utente si impegna ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, laddove risulti Utente Abilitato all'inizio ovvero in corso d'Anno Termico, a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti minimo e massimo determinati dall'Impresa di Stoccaggio. Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

8.4) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 8.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

9) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In relazione all'avvio al 1 dicembre 2011 del regime di bilanciamento di cui alla Delibera ARG/gas 45/11, gli Utenti del servizio di trasporto sono tenuti a presentare le garanzie di cui al paragrafo 1.4 nei termini che saranno indicati dall'Autorità.

~~Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia – Modalità transitorie~~

~~Sino alla disponibilità delle modalità descritte al precedente paragrafo 1.4.2, al fine di istituire la Garanzia a Stoccaggio il soggetto interessato presenta in originale a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) utilizzando l'apposito modello riportato di cui all'Allegato 5/Q.~~

~~L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al Capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.5, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.~~

~~Entro lo stesso termine previsto per la presentazione della proposta di accordo, il medesimo soggetto presenta all'Impresa di Stoccaggio la comunicazione di cui all'Allegato 5/R. Copia di tale comunicazione deve essere inviata contestualmente a Snam Rete Gas.~~

~~Snam Rete gas, una volta ricevuta la proposta di cui all'Allegato 5/Q e la copia della comunicazione all'Impresa di Stoccaggio di cui all'Allegato 5/R, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione della proposta dell'Utente, ovvero alla comunicazione della mancata accettazione della proposta dell'Utente.~~

~~L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della documentazione suddetta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la ricezione della comunicazione pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno).~~

~~Il Responsabile del Bilanciamento darà comunicazione all'Utente della eventuale mancata accettazione della proposta entro il medesimo termine di due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della documentazione.~~

~~L'Utente ha facoltà di modificare le quantità di Gas a Garanzia nelle modalità di seguito specificate.~~

~~Eventuali variazioni in aumento del Gas a Garanzia potranno essere richieste dall'Utente secondo le medesime procedure descritte con riferimento all'istituzione della Garanzia a Stoccaggio, mediante presentazione della richiesta di cui all'Allegato 5/S e di contestuale analoga comunicazione all'impresa di stoccaggio come da Allegato 5/S Appendice.~~

Al fine di variare in diminuzione la Garanzia a Stoccaggio, il soggetto interessato presenta entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo a Snam Rete Gas una specifica richiesta utilizzando l'apposito modello riportato all'Allegato 5/T.

Snam Rete gas, una volta ricevuta la proposta di cui all'Allegato 5/T, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione della proposta dell'Utente entro il quinto giorno lavorativo successivo, ovvero alla comunicazione della mancata accettazione della proposta dell'Utente, entro il medesimo termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, copia dell'accettazione ricevuta da Snam Rete Gas unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/T Appendice, da inviare in copia a Snam Rete Gas.

La variazione proposta dall'Utente viene recepita nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo alla ricezione in copia da parte di Snam Rete Gas del suddetto Allegato 5/T Appendice (qualora la ricezione di tale comunicazione in copia pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno).

In ciascun Giorno Gas dell'Anno Termico l'Utente, unico responsabile del Gas a Garanzia, è tenuto a verificare che il quantitativo di Gas a Garanzia non pregiudichi in nessun Giorno Gas la sua possibilità di formulare offerte presso la Piattaforma PB Gas per quantitativi almeno pari al proprio Limite Minimo.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmissione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.

10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della delibera 249/12.

La procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento di tale selezione (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T).

Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti;
- presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, tra quelli selezionati secondo la Procedura, secondo un ordine di priorità di attivazione descritto nel seguito del presente paragrafo.

La Procedura viene svolta con cadenza biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione. In prima applicazione, in relazione all'Anno Termico 2012-2013 il Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori avrà durata pari a 1 Anno Termico. La Procedura pertanto sarà nuovamente effettuata al termine del suddetto Anno Termico.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all'Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4.

10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- il relativo valore del parametro β ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane imm modificabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

10.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori. A tal fine, Snam Rete Gas provvede a:

1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5;
2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolato presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;

3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che, pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;
4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione, entro il 2° giorno successivo alla data di decorrenza del Servizio. La comunicazione contiene:
 - a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 5.2.5, specificando per ciascun Punto:
 - la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1, nonché
 - la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
 - il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5;
 - b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
 - c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come risultanti dai dati della Mappatura dei rapporti commerciali di cui al successivo Capitolo 9;
 - d) la data di decorrenza del servizio.

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre imprese di trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 5.2.5. Sarà cura del/i Fornitore/i Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero

conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d). Con le medesime modalità viene trasferita/conferita pari capacità in relazione al relativo Punto di Uscita dalla RN, nei casi in cui il Fornitore Transitorio non risulti titolare di capacità presso il Punto di Uscita.

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza e ai relativi Punti di Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio nonché presso il relativo Punto di Uscita, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna/Uscita. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

10.3.1) Garanzia per la fornitura

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

10.4) Modalità di avviso ai clienti finali del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio

10.4.1) Avviso ai clienti

Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/conclusione del Contratto di Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
 - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
 - ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dall'attivazione del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a

richiedere al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché

e) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

10.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove :

- a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero
- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 55 giorni dall'attivazione del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito

Il Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo e al Capitolo 7;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dall'attivazione del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1. Nel caso la richiesta di discatura pervenga al Trasportatore oltre il termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del punto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità ai sensi della Delibera 306/12.

Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

10.4.4) Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas provvederà a trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre. In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

10.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

10.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4), il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di Trasporto a Snam Rete Gas presso il Punto di Riconsegna ed eventualmente presso il relativo Punto di Uscita, secondo le modalità previste dal Trasportatore.

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita dalla RN. Sino all'adeguamento sopra indicato, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

11) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA

Nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera Capacità di Trasporto, il Trasportatore provvede, ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02, ad applicare la procedura di seguito riportata al fine di rendere disponibile la Capacità di Trasporto ivi non programmata, così come risultante dai programmi mensili inviati dagli Utenti di cui al capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

Tale procedura prevede che Snam Rete Gas provveda, entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine per l'invio, da parte degli Utenti, dei suddetti programmi mensili di trasporto:

- ad aggregare, per ciascun Giorno-gas, i quantitativi programmati mensilmente dagli Utenti presso il Punto di Entrata in oggetto;
- a mettere a disposizione degli Utenti, attraverso la funzionalità del proprio sito Internet, la Capacità Non Programmata come risultato della differenza tra la Capacità di Trasporto presso il Punto di Entrata in oggetto e la massima capacità aggregata programmata mensilmente dagli Utenti, secondo la formula:

$$C_{NP(M)} = C_{TRASP} - \sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$$

dove:

$C_{NP(M)}$ = Capacità Non Programmata resa disponibile per il mese M;

C_{TRASP} = Capacità di Trasporto nel Punto di Entrata in oggetto;

$\sum_{K \rightarrow I}^N MAX_{(M)} PR_{K,i}$ = sommatoria delle massime capacità programmate giornalmente ($PR_{K,i}$) nel mese M dagli Utenti k-esimi presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti titolari sono in ogni caso tenuti al pagamento del corrispettivo per l'intera capacità ad essi conferita (ivi compresa la rispettiva quota parte della Capacità Non Programmata).

Gli Utenti interessati dovranno presentare a Snam Rete Gas, con le modalità indicate sul sito Internet del Trasportatore, le proprie richieste di Capacità Non Programmata entro le ore 17.00 del giorno lavorativo successivo la pubblicazione della stessa sul sito.

Snam Rete Gas provvederà, entro il giorno lavorativo successivo, a conferire - su base mensile - la Capacità Non Programmata agli Utenti che ne abbiano fatto richiesta: qualora la Capacità Non Programmata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la stessa sarà conferita agli Utenti richiedenti secondo il criterio pro quota. Ciascuna richiesta non potrà essere superiore alla Capacità Non Programmata messa a disposizione dal Trasportatore per il mese M.

A valle di tale processo, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti la Capacità Non Programmata agli stessi conferita, nonché la ripartizione della stessa agli Utenti titolari che non ne hanno previsto l'utilizzo nel programma mensile di trasporto secondo la formula seguente:

$$C_{NPk(M)} = \text{Min}[C_{RICH}; C_{NP(M)}] \cdot \frac{(C_{K(M)} - MAX_{(M)} PR_K)}{C_{NP(M)}}$$

dove:

$C_{NPk(M)}$ = Capacità Non Programmata dell'Utente k-esimo effettivamente conferita nel mese M agli Utenti richiedenti;

C_{RICH} = Capacità Non Programmata richiesta;

$C_{K(M)}$ = Capacità di trasporto di titolarità dell'Utente k-esimo nel mese M prima dell'applicazione della procedura di cui al presente paragrafo;

$MAX_{(M)} PR_K$ = massima capacità programmata (PR_K) nel mese M dall'Utente k-esimo presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti richiedenti dovranno provvedere a sottoscrivere la Capacità Non Programmata loro conferita entro le ore 17.00 del giorno lavorativo successivo il conferimento.

Esempio n° 1: Capacità Non Programmata > capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	$C_{NPk(M)}$	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	$C_{NP(M)}$ conferita ai richiedenti	$C_{NPk(M)}$ resa disponibile dagli Utenti titolari

A	1.000	100	X	170	170	80
B	1.000	100	Y	150	150	80
C	2.000	200				160
Totale	4.000	400		320	320	320

Esempio n° 2: Capacità Non Programmata < capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	C _{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	300	240	100
B	1.000	100	Y	200	160	100
C	2.000	200				200
Totale	4.000	400		500	400	400

Gli Utenti titolari della Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata in oggetto che sia stata conferita - ai sensi della procedura di cui sopra - agli Utenti richiedenti, possono avvalersi - entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-2 - della facoltà di richiederne, a fronte delle proprie necessità di trasporto, l'utilizzo (anche parziale) nel Giorno-gas G.

Al verificarsi di tale evenienza, il Trasportatore provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti - ai fini della prenotazione - il valore aggiornato di Capacità Non Programmata conferita a ciascuno degli stessi per il Giorno-gas G, così come risultante dall'applicazione del criterio pro quota.

Esempio n° 3: riprogrammazione di un Utente titolare nel Giorno-gas G-2

Utenti titolari di capacità conferita	C _{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari	C _{NPK(M)} aggiornata nel Giorno-gas G-2	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti dopo aggiornamento
A	100	X	200	200	80	>40<	175
B	100	Y	120	120	80	80	105
C	200				160	160	
Totale	400		320	320	320	280	280